

La Convenzione in materia di sicurezza sociale tra **Italia e Repubblica di San Marino**, stipulata il 10.7.1974 e ratificata Data: 25/02/2016 con legge 26.7.1975 n. 432, è entrata in vigore l' 1.11.1975. successivamente la Convenzione è stata emendata con un Accordo di modifica firmato il 21.12.1991, entrato in vigore l'1.5.1996 .

CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

[Convenzione  
10.07.1974](#)

[Legge di ratifica  
26.07.1975](#)

[Accordo amministrativo  
19.05.1978](#)

[Scambio di note  
19.05.1978](#)

[Accordo per la modifica  
21.12.1991](#)

La Convenzione si applica a tutti i lavoratori assicurati nell'uno o nell'altro Stato che possano far valere periodi di assicurazione in Italia e nella Repubblica di San Marino, nonché ai loro familiari e superstiti.  
Non è richiesto il requisito della cittadinanza.

### CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

La Convenzione si applica in Italia alla legislazione di sicurezza sociale relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invaldità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi; all'assicurazione per la malattia, la tubercolosi, la maternità e le prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si applica, inoltre, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) della suddetta assicurazione generale, per le seguenti prestazioni:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in natura o in denaro corrisposte in caso di malattia, tubercolosi e maternità;
- prestazioni familiari;
- prestazioni in caso di disoccupazione;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Repubblica di San Marino in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del link del [ISS](#), Istituzione di sicurezza sociale della Repubblica di San Marino.

Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia e nella Repubblica di San Marino, da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione, è di 52 settimane.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia ai fini dell'accertamento del diritto, sia ai fini della determinazione dell'importo della prestazione.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione nella Repubblica di San Marino, ed è necessario far valere in Italia almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo.

Qualora il requisito per il diritto a pensione non risulti perfezionato mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e a San Marino, possono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Repubblica di San Marino da distinte convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ("totalizzazione multipla").

### DOMANDA

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti, disponibili sul sito INPS alla sezione [Moduli](#)  
> Convenzioni Internazionali

- il modello **IT/SMAR 1** (COD. CI 170) – Domanda di prestazioni pensionistiche sammarinesi per residenti in Italia
- il modello **SM/IT 1** (COD. CI 172) – Domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti nella Repubblica di San Marino.

I **residenti in Italia** devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Repubblica di San Marino attraverso uno dei seguenti canali (vedi circolare INPS n.164 del 27.12.2011):

- **WEB** – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo attraverso il sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), nella sezione SERVIZI ON LINE
- **Patronati**;
- **Contact Center Integrato** - attraverso il numero verde 803.164.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente in base alla residenza, anche nel caso in cui venga richiesta la sola pensione estera, senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera.

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta di informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I **residenti nella Repubblica di San Marino** che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'**ISS**, Istituzione di sicurezza sociale della Repubblica di San Marino, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla al **polo specializzato** dell'INPS con i formulari previsti dall'Accordo.

ISS - Istituzione di sicurezza sociale della Repubblica di San Marino

ISS – Istituto per la Sicurezza Sociale  
Via Scialoja, 20 – Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino - RSM  
Contatti telefonici:  
Ufficio Pensioni Tel. 0549 994427  
e-mail: [infopensioni@iss.sm](mailto:infopensioni@iss.sm)

Istituzione Estera

Anch'essi possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli uffici del consolato onorario italiano a San Marino

#### *Ambasciata d'Italia*

*Sezione consolare*  
V.le Antonio Onofri, 117  
47890 San Marino  
Rep. di San Marino  
Tel. 0549-991146  
Fax 0549-992229  
e-mail: [mailto:consolare.sanmarino@esteri.i](mailto:mailto:consolare.sanmarino@esteri.i)

La domanda, presentata all'Istituzione estera, sarà inoltrata al **polo specializzato** che, per i **residenti nella Repubblica di San Marino** è il seguente:

### **EMILIA ROMAGNA**

Rimini

DIREZIONE PROVINCIALE INPS RIMINI  
Via Macanno, 25  
I-47923 RIMINI (RN)  
Tel. 0541 – 398111  
Fax 0541-398352  
Indirizzo e-mail: [direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov](mailto:direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov)

### **REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA**

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche sul sito Internet dell'[Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

**Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali**, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

**N.B.** Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti possono essere tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.

## **TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI**

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Repubblica di San Marino (Legge n. 88 del 19/07/2013), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede all'art. 18:

"1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato."

## **TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PUBBLICI**

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con la Repubblica di San Marino (Legge n. 88 del 19/07/2013), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici prevede all'art. 19:

"1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:

i) ha la nazionalità di questo Stato, o

ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale."

## **COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE.**

Il pensionato che risiede nella Repubblica di San Marino può chiedere all'Inps l'applicazione della Convenzione al fine di ottenere l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#)

in 4 versioni: CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente nella Repubblica di San Marino, potrà presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi** dalla data di prelevamento dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

La richiesta deve contenere l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta.